Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-511/14) (1)

(«Medicinali per uso umano — Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zoledronic acid Teva Pharma — acido zoledronico — Periodo di protezione del medicinale Aclasta contenente il principio attivo acido zoledronico — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)

(2018/C 005/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ptd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 2155 final della Commissione, del 27 marzo 2014, con la quale viene concessa alla Teva Generics BV un'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Zoledronic acid Teva Generics — acido zoledronico, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Teva BV.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 388 del 3.11.2014.

Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2017 — Federcaccia della Regione Liguria e a. / Commissione (Causa T-570/15) (1)

(«Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Specie di cui è consentita la caccia — Condizioni che le normative nazionali sulla caccia devono rispettare — Armonizzazione dei criteri d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE — Chiusura della caccia in Liguria»)

(2018/C 005/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Federcaccia della Regione Liguria e gli altri dieci ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato all'ordinanza (Genova, Italia) (rappresentanti: A. Bruni, P. Balletti e A. Mozzati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Hermes, agenti)

Oggetto

In primo luogo, la domanda fondata sull'articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di aggiornare determinati dati relativi all'Italia, contenuti nel documento sulle nozioni chiave (Key Concepts), elaborato dal comitato ORNIS, previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), in secondo luogo, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera della Commissione del 6 ottobre 2014 che indicava che una stagione venatoria prolungata in Italia per talune specie di uccelli non è conforme alla normativa europea e, in terzo luogo, la domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero presumibilmente subito a causa del mancato aggiornamento dei dati relativi all'Italia da parte della Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Federcaccia della Regione Liguria e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato sono condannati alle spese.
- (1) GU C 381 del 16.11.2015.

Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2017 — Karp / Parlamento

(Causa T-833/16) (1)

(«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Inquadramento — Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Reclamo prematuro — Irregolarità del procedimento precontenzioso — Irricevibilità»)

(2018/C 005/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kevin Karp (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. Lambers e R. Ben Ammar, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato all'annullamento delle decisioni del Parlamento con cui il ricorrente è stato inquadrato nel gruppo di funzioni I, grado 1, nell'ambito di un contratto di assistente parlamentare accreditato stipulato il 25 febbraio 2015, e nel gruppo di funzioni II, grado 4, scatto 1, nell'ambito del contratto di agente contrattuale stipulato il 12 maggio 2016 e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tale inquadramento.

Dispositivo

- 1) La domanda di procedimento accelerato è respinta in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 3) Il sig. Kevin Karp è condannato alle spese.
- (1) GU C 46 del 13.2.2017.